



REGOLAMENTO ORGANO TECNICO TERRITORIALE OPERATIVO INTERREGIONALE

..... (inserire disciplina)

..... (inserire il nome delle regioni componenti)

INDICE GENERALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - COMPITI

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Scopi e compiti

TITOLO II

SEDE - TERRITORIO - GR CAPOFILA - COMPOSIZIONE - PRESIDENZA - CONVOCAZIONE -VALIDITÀ RIUNIONI REFERENTE - VERBALE - COMPETENZE - FUNZIONAMENTO - ALBI - ARCHIVIO STORICO.

Art. 3 – Sede

Art. 4 – Territorio

Art. 5 – GR Capofila

Art. 6 – Composizione e durata incarico

Art. 7 – Presidenza

Art. 8 – Convocazione

Art. 9 – Validità delle riunioni

Art. 10 – Referente

Art. 11 - Verbale

Art. 12 – Competenze

Art. 13 – Funzionamento e contributi

Art. 14 – Albo dei qualificati sezionali

TITOLO III

SCUOLA ORGANO TECNICO TERRITORIALE OPERATIVO INTERREGIONALE

Art. 15 - Scuola Interregionale

Art. 16 - Composizione della Scuola Interregionale

Art. 17 - Cariche della Scuola Interregionale

Art. 18 - Convocazione delle riunioni della Scuola Interregionale

Art. 19 - Validità delle riunioni della Scuola Interregionale

Art. 20 - Delibere

Art. 21 - Verbale

Art. 22 - Modifiche

Art. 23 - Rinvio

Art. 24 - Validità



REGOLAMENTO ORGANO TECNICO TERRITORIALE OPERATIVO INTERREGIONALE DI

..... (inserire disciplina)
.....(inserire il nome delle regioni componenti)

TITOLO I COSTITUZIONE - SCOPO - COMPITI

Art. 1 - Costituzione

L'OTTO Interregionale..... (inserire disciplina)..... (inserire il nome delle regioni componenti), fermo restando il diritto dei Gruppi Regionali (in seguito indicato come GR) di creare Commissioni Regionali, sono costituiti ad opera dei GR (inserire il nome delle regioni componenti) a norma dello Statuto e del Regolamento del Club Alpino Italiano (in seguito indicato come CAI) e del regolamento degli Organi Tecnici Centrali Operativi/ Organi Tecnici Territoriali Operativi (di seguito indicati OTCO/OTTO).
Prendono il nome dalle regioni che lo compongono.

Art. 2 - Scopi e compiti

L'OTTO Interregionale..... (inserire disciplina) (inserire il nome delle regioni componenti), ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo del (inserire disciplina), in tutti i suoi aspetti, etici, culturali e tecnici, con particolare attenzione alla formazione dei titolati e ai problemi della prevenzione degli infortuni.
Fermo restando l'indirizzo tecnico generale di competenza degli OTCO, nell'ambito del territorio in cui l'OTTO Interregionale..... (inserire disciplina) (inserire il nome delle regioni componenti) opera, le ARD svolgono compiti di indirizzo politico locale e i CDR funzioni di coordinamento e controllo dei risultati.

TITOLO II

SEDE - TERRITORIO - GR CAPOFILA - COMPOSIZIONE - PRESIDENZA - CONVOCAZIONE - VALIDITÀ RIUNIONI - REFERENTE - VERBALE - COMPETENZE - FUNZIONAMENTO - ALBI - ARCHIVIO STORICO.

Art. 3 - Sede

L'OTTO Interregionale.....(inserire disciplina) (inserire il nome delle regioni componenti) ha sede e recapito nell'ambito del territorio di competenza.
La sede ed il recapito e le sue eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente ai GR di competenza e all'OTCO relativo.

Art. 4 - Territorio

Il territorio di competenza è quello costituito dai GR che lo compongono.

Art. 5 - GR Capofila

Per il corretto svolgimento delle incombenze istituzionali i Consigli Direttivi Regionali (di seguito indicati con CDR) dei GR interessati individuano congiuntamente il GR cui affidare l'incarico di capofila per il periodo di durata in carica dell' OTTO Interregionale.

Compiti del GR Capofila sono quelli di:

- insediamento dell'OTTO Interregionale,
- raccolta delle relazioni annuali da inviare in Sede Centrale per la stampa del Volume Rapporto Attività Annuale per l'Assemblea dei Delegati,
- controllo dei bilanci per la richiesta di contributi all'OTCO ed il versamento agli OTTO Interregionali.

Il Presidente del GR Capofila assicura l'informazione continua ai Presidenti degli altri GR sui programmi di attività ed i bilanci di pertinenza dell'OTTO Interregionale.

Art. 6 - Composizione e durata incarico

L'OTTO Interregionale è costituito, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti effettivi eletti dalle ARD dei GR che lo compongono. Nella composizione va rispettata la rappresentanza territoriale, i gruppi di specialità e, per quanto possibile, il principio dell'equilibrio di genere.;

Le candidature, corredate di adeguato curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, sono sottoscritte dal candidato e dal Presidente della Sezione.

Per gli OTTO Interregionali che si avvalgono di titolati istruttori e accompagnatori, le candidature dovranno in via preventiva essere sottoposte al parere del rispettivo Congresso dei titolati e trasmesse all'ARD a cura del Presidente OTTO.

I candidati devono essere scelti in base alle loro competenze specifiche nel campo di attività della Commissione stessa.

Le cariche sono affidate a soci maggiorenni, ordinari o familiari, che abbiano almeno due anni compiuti di iscrizione al CAI.

Le cariche sono gratuite. Vengono rimborsate le sole spese documentate necessarie allo svolgimento dell'attività dell'OTTO Interregionale.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un secondo mandato.

In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti, si procederà alla sostituzione con nomina da parte del Presidente del GR Capofila del primo dei non eletti; in mancanza con nuova votazione nella prima riunione del GR.

Il nuovo nominato assumerà l'anzianità di carica di chi sostituisce.

Il componente che per 3 (tre) volte consecutive e senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni dell'OTTO Interregionale, sarà dichiarato decaduto. Decadrà altresì qualora insorga o venga accertato un suo conflitto di interessi con l'OTTO Interregionale.

La carica di componente dell'OTTO Interregionale è incompatibile con quella di componente della Commissione Centrale e di componente della Scuola Interregionale.

Art. 7 - Presidenza

Nel corso della prima riunione, convocata dal Presidente del GR Capofila, i componenti dell'OTTO Interregionale eleggono fra di loro:

1. il Presidente, che rappresenta ufficialmente l'OTTO Interregionale, ne coordina l'azione e ne presiede le riunioni;
2. Il Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e all'occorrenza lo sostituisce.

Nominano, inoltre, il segretario, che cura la tenuta dei verbali, collabora con il Presidente e svolge tutti gli incarichi amministrativi e organizzativi affidatigli. Il Segretario può anche non essere componente dell'OTTO Interregionale, in questo caso non ha diritto di voto.

Art. 8 - Convocazione

L'OTTO Interregionale si riunisce su richiesta del suo Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti; si riunisce altresì su convocazione del Presidente del GR capofila.

La convocazione deve essere inviata almeno una settimana prima della riunione, con indicazione di data, ora, località ed ordine del giorno. In casi di urgenza può avvenire 3 (tre) giorni prima. È possibile tenere le riunioni attraverso videoconferenza, su apposita piattaforma.

Il Presidente del GR capofila o 2/3 dei componenti effettivi possono richiedere la convocazione straordinaria.

In ogni caso l'avviso deve essere inviato alle Segreterie ed ai referenti dei GR interessati, e all'OTCO competente.

Art. 9 - Validità delle riunioni

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'OTTO Interregionale, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente, oppure con la presenza del Presidente del GR Capofila (o suo delegato) qualora la stessa sia da lui convocata. La convocazione può essere richiesta dai Presidenti degli altri GR tramite il Presidente del GR Capofila.

I componenti degli OTTO Interregionali non possono conferire deleghe di rappresentanza.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 10 - Referente

Ciascun GR Capofila può nominare fra i propri componenti un referente nell'OTTO Interregionale, con funzione di collegamento (assistenza, vigilanza, relazione) fra il GR e l'OTTO stesso.

Il Referente partecipa alle riunioni, senza diritto di voto su esplicito invito con ordine del giorno e ne relaziona al GR capofila.

Art. 11 - Verbale

Ogni riunione deve essere verbalizzata e il verbale deve essere inviato a tutti i componenti dell'OTTO Interregionale che possono presentare le proprie osservazioni prima della seduta successiva oppure, in forma orale, durante la medesima.

L'approvazione del verbale da parte dell'OTTO Interregionale avverrà nel corso della riunione immediatamente successiva, nell'ambito dell'apposito punto all'ordine del giorno. In caso di necessità l'approvazione può essere rinviata ad una seduta successiva.

Il verbale delle riunioni, una volta approvato, deve essere immediatamente inviato a tutti i componenti dell'OTTO Interregionale, all'OTCO competente, alle segreterie dei GR ed ai referenti dei GR interessati.

Art. 12 - Competenze

I CDR approvano il programma di attività annuale dell'OTTO Interregionale.

Gli OTTO Interregionali non possono prendere autonome iniziative che coinvolgono il nome e/o la responsabilità economico/patrimoniale dei GR.

Art. 13 - Funzionamento e contributi

Il GR capofila riceve i fondi necessari alla attività dell'OTTO Interregionale dall'OTCO di riferimento.

I GR provvedono limitatamente alle spese di funzionamento; esaminano ed approvano i bilanci consuntivi e preventivi. Deliberano il contributo di funzionamento che verrà liquidato a seguito dell'invio dei relativi giustificativi di spesa.

Tutti gli OTTO Interregionali devono:

1. entro il mese di maggio dell'anno precedente sottoporre il programma dell'attività annuale all'OTCO competente per l'autorizzazione all'esecuzione, dandone contestualmente comunicazione ai GR;
2. entro il 15 gennaio, presentare all'OTCO ed ai GR la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, inviare il bilancio consuntivo delle spese dell'anno precedente e il bilancio di previsione dell'anno corrente.

Art. 14 - Albo dei qualificati sezionali

L'OTTO Interregionale gestisce e conserva l'albo dei qualificati sezionali, e riferisce annualmente ai GR sui movimenti avvenuti.

La nomina dei sezionali è disciplinata dal Regolamento OTCO/OTTO.

TITOLO III

SCUOLA ORGANO TECNICO TERRITORIALE OPERATIVO INTERREGIONALE

..... (inserire disciplina)
..... (inserire il nome delle regioni componenti)

Art. 15 - Scuola Interregionale

1. L'OTTO Interregionale provvede a costituire la Scuola Interregionale
(inserire disciplina) (inserire il nome delle regioni componenti);
2. La Scuola Interregionale è costituita da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, nella composizione va rispettata la rappresentanza territoriale, i gruppi di specialità e, per quanto possibile, il principio dell'equilibrio di genere.;
3. La Scuola Interregionale provvede all'organizzazione e alla conduzione dei Corsi di Formazione e dei Corsi di Aggiornamento per i Titolati e i Qualificati;
4. La Scuola Interregionale è tenuta alla rigorosa osservanza dei regolamenti e delle disposizioni emanate dall'OTCO di competenza.

5. La Scuola Interregionale per l'organizzazione dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per i Titolati e i Qualificati, può avvalersi della collaborazione delle Scuole Sezionali o Intersezionali (anche a livello regionale o interregionale).

Art. 16 - Composizione della Scuola Interregionale

1. Nel corso della prima riunione, convocata dal Presidente dell'OTTO competente, i componenti della Scuola Interregionale eleggono il Direttore, massimo n.2 vice Direttori e nominano il Segretario;
2. il Direttore, che deve essere titolato di secondo livello, rappresenta ufficialmente la Scuola, ne coordina l'azione e ne presiede le riunioni;
3. i Vice Direttori coadiuvano il Direttore e all'occorrenza lo sostituiscono;
4. il Segretario, cura la tenuta dei verbali, collabora con il Direttore e svolge tutti gli incarichi amministrativi e organizzativi affidatigli. Il Segretario può anche non essere componente delle Scuole Interregionali in questo caso non ha diritto di voto;
5. I componenti della Scuola Interregionale nominano il corpo Docente tra i Titolati di primo e secondo livello, sulla base di esperienza didattica e competenza nelle materie di insegnamento, nel rispetto delle diverse specialità e della rappresentanza territoriale.

Art. 17 - Cariche della Scuola Interregionale

1. I componenti della Scuola Interregionale devono essere titolati delle rispettive attività scelti in base alle loro competenze specifiche.
2. La carica è personale e non delegabile;
3. I componenti della Scuola Interregionale sono nominati dai GR su proposta dell'OTTO Interregionale e sono sempre rieleggibili mentre il suo Direttore non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi;
4. Le cariche sono gratuite. Vengono rimborsate solo le spese documentate;
5. Il componente della Scuola Interregionale che per 3 (tre) volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni decade automaticamente dalla carica;
6. La carica di componente della Scuola Interregionale non è compatibile con quella di componente dell'OTTO Interregionale e dell'OTCO relativo.

Art. 18 - Convocazione delle riunioni della Scuola Interregionale

1. La Scuola Interregionale si riunisce ogni qualvolta il rispettivo Direttore lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti;
2. La convocazione, recante l'indicazione delle località, della data, dell'ora di inizio, dell'ordine del giorno ed eventuali documenti allegati, deve essere inviata almeno 15 giorni prima della seduta. Ove ricorrano motivi di urgenza la convocazione può avvenire anche in modo informale, per telefono o altri mezzi di comunicazione;
3. La convocazione deve essere inviata ai Gruppi Regionali, all'OTTO competente e alla Scuola Centrale di riferimento.
4. È invitato a partecipare alle riunioni della Scuola Interregionale il Presidente dell'OTTO Interregionale o suo delegato, che interviene senza diritto di voto;
5. Alle riunioni possono essere invitate persone esterne all'OTTO e/o alla Scuola, senza diritto di voto.

Art. 19 - Validità delle riunioni della Scuola Interregionale

È preferibile lo svolgimento delle riunioni nella modalità della videoconferenza, utilizzando le piattaforme disponibili ed accessibili gratuitamente da tutti i componenti;

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; ai fini della validità della riunione la stessa deve essere presieduta dal Direttore o in sua assenza da un Vicedirettore.

Art. 20 - Delibere

La Scuola Interregionale delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità il voto del Direttore, o in sua assenza, del Vicedirettore supplente, è prevalente.

Art. 21 - Verbale

Il verbale contenente quanto discusso e deliberato deve essere inviato a tutti i componenti perché possano presentare le proprie osservazioni in forma scritta prima della seduta successiva oppure, in forma orale durante la medesima;

L'approvazione del verbale avverrà nel corso della riunione immediatamente successiva;

Il verbale delle riunioni della Scuola Interregionale deve essere inviato all'OTTO competente, ai Gruppi Regionali e alla Scuola Centrale di competenza.

Art. 22 - Modifiche

Eventuali modifiche al presente regolamento verranno approvate dalle ARD dei GR interessati su proposta:

- degli OTTO
- delle ARD dei GR
- di CDR dei GR
- degli OTCO

Le modifiche devono essere proposte dall'OTTO Interregionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, vigono e verranno applicate, anche per analogia e in quanto compatibili, le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, del regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Territoriali e dei regolamenti dei GR interessati.

Art. 24 - Validità

Il presente Regolamento entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte delle Assemblee Regionali dei Delegati dei Gruppi Regionali**(inserire il nome delle regioni componenti)**

Approvato dall'ARD GR a il

LEGENDA

ARD	Assemblea Regionale dei Delegati
GR	Gruppo Regionale
CDR	Consiglio Direttivo Regionale
OTTO	Organo Tecnico Territoriale Operativo
OTCO	Organi Tecnici Centrali Operativi